

LA CONTABILITA' PRESSO TERZI

I venerdì con l'Agenzia delle Entrate: pillole di fiscalità

Roma, 13 aprile 2012

Direzione Regionale del Lazio



D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100

Art.1

(comma 1) Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta risultante dalle annotazioni seguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.



D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100

Art.1

(comma 3).... il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.



I contribuenti con liquidazione mensile, di norma, sulla base del comma 1 del DPR 23 marzo 1998, n.100, determinano l'IVA a debito o a credito di ogni mese, entro il giorno 16 del mese successivo, facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile ed all'imposta per cui si esercita il diritto alla detrazione (previa registrazione nel registro degli acquisti) nel mese cui si riferisce la liquidazione.

Per i contribuenti che esercitano l'opzione per il regime di cui al comma 3 del medesimo DPR, non è previsto alcun differimento dei termini di registrazione, ma solo una diversa base di calcolo dell'imposta relativa ad ogni liquidazione periodica (cfr. Cassazione, sentenza n. 21192 del 6/8/2008 e n.18676 dell'8/7/2008).



In sede di liquidazione periodica, il regime della contabilità presso terzi prevede che venga considerata l'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente a quello in cui si effettua la liquidazione.

Analogamente, si terrà conto degli acquisti registrati medesimo periodo.

Ad esempio, la liquidazione del mese di gennaio 2012, che andava calcolata entro il 16 febbraio 2012, doveva tenere conto delle operazioni attive e passive registrate in riferimento al mese di dicembre 2011.

Il funzionamento (3 di 5)

6



La seguente tabella riepiloga la compilazione del quadro VH ed i versamenti dei contribuenti con contabilità presso terzi, per il 2012.

Liquidazione mensile di	VH	Codice tributo	Scadenza	Base di calcolo
<i>gennaio 2012</i>	<i>VH 1</i>	<i>6001</i>	<i>16/2/2012</i>	<i>dicembre 2011</i>
<i>febbraio 2012</i>	<i>VH 2</i>	<i>6002</i>	<i>16/3/2012</i>	<i>gennaio 2012</i>
<i>marzo 2012</i>	<i>VH 3</i>	<i>6003</i>	<i>16/4/2012</i>	<i>febbraio 2012</i>
<i>aprile 2012</i>	<i>VH 4</i>	<i>6004</i>	<i>16/5/2012</i>	<i>marzo 2012</i>
<i>maggio 2012</i>	<i>VH 5</i>	<i>6005</i>	<i>18/6/2012</i>	<i>aprile 2012</i>
<i>giugno 2012</i>	<i>VH 6</i>	<i>6006</i>	<i>16/7/2012</i>	<i>maggio 2012</i>
<i>luglio 2012</i>	<i>VH 7</i>	<i>6007</i>	<i>16/8/2012 (?)</i>	<i>giugno 2012</i>
<i>agosto 2012</i>	<i>VH 8</i>	<i>6008</i>	<i>17/9/2012</i>	<i>luglio 2012</i>
<i>settembre 2012</i>	<i>VH 9</i>	<i>6009</i>	<i>16/10/2012</i>	<i>agosto 2012</i>
<i>ottobre 2012</i>	<i>VH 10</i>	<i>6010</i>	<i>16/11/2012</i>	<i>settembre 2012</i>
<i>novembre 2012</i>	<i>VH 11</i>	<i>6011</i>	<i>17/12/2012</i>	<i>ottobre 2012</i>
<i>dicembre 2012</i>	<i>VH 12</i>	<i>6012</i>	<i>16/1/2013</i>	<i>novembre 2012</i>

Direzione Regionale del Lazio

Il funzionamento (4 di 5)



Si noti, quindi, che i contribuenti che optano per il regime in questione, in occasione della prima liquidazione periodica, devono versare nuovamente un'imposta calcolata in base alle operazioni registrate in riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente, ancorché abbiano già versato un ammontare analogo in relazione all'ultima liquidazione mensile dell'anno precedente.

Se si ipotizza il caso di un contribuente che per il 2011 non doveva versare l'acconto IVA e che, in riferimento al mese di dicembre 2011, aveva maturato iva a debito per 1.000 ed iva detraibile per 600, in riferimento alla liquidazione periodica di gennaio 2012, doveva versare nuovamente l'importo di 400 (codice tributo 6001 anno 2012 – data versamento 16/2/2012), pur avendo già versato il medesimo importo in riferimento alla liquidazione iva di dicembre (codice tributo 6012 anno 2011 – data versamento 16/1/2012).

Il funzionamento (5 di 5)

8



Per i contribuenti che iniziano l'attività in corso d'anno, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.

Di conseguenza, sia nella prima che nella seconda liquidazione periodica saranno utilizzati i dati relativi alle operazioni registrate nel primo mese di attività.

La seguente tabella riepiloga la compilazione del quadro VH ed i versamenti di un contribuente con contabilità presso terzi che inizia l'attività ad ottobre 2012.

Liquidazione mensile di	VH	Codice tributo	Scadenza	Base di calcolo
ottobre 2012	VH 10	6010	16/11/2012	ottobre 2012
novembre 2012	VH 11	6011	17/12/2012	ottobre 2012
dicembre 2012	VH 12	6012	16/1/2013	novembre 2012

Cosa comporta



L'opzione, quindi, contrariamente a quanto alcuni ritengono, non attribuisce alcun beneficio di carattere finanziario, ma attribuisce unicamente una agevolazione di carattere procedurale.

Difatti il contribuente non “salta” alcun versamento IVA, ma si limita ad effettuare le liquidazioni mensili con un diverso criterio.

E' importante notare, poi, che in sede di dichiarazione annuale sarà calcolata l'IVA da versare a conguaglio, o il credito da riportare a nuovo, in base alla differenza tra l'IVA liquidata con i criteri ordinari (sez I del quadro VL) e l'IVA già liquidata con il particolare criterio riservato ai contribuenti con “contabilità presso terzi” (versamenti periodici del quadro VH, riportati al rigo VL 29).

Errori dei contribuenti



Costituiscono errori da evitare, i seguenti comportamenti:

- all'atto dell'ingresso nel regime non calcolare la prima liquidazione sulla base dei dati relativi al mese già preso a base dell'ultima liquidazione dell'anno precedente, omettendo, così, il primo versamento;***
- non utilizzare i codici tributo riferiti al mese di liquidazione, ma quelli relativi al mese di cui vengono considerate le operazioni (esempio: versare al 16 aprile quanto dovuto per la liquidazione di marzo, calcolata sulla base delle registrazioni di febbraio, con il codice tributo 6002)***
- non versare il saldo IVA, nella convinzione che con il versamento della liquidazione di gennaio dell'anno successivo (operazioni registrate a dicembre) si sia già versata tutta l'IVA dovuta.***

L'opzione (1 di 2)



L'opzione è esercitabile dai contribuenti che conservano i registri presso terzi, o che si avvalgono, per l'elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi.

Si applica dal 1° gennaio o dalla data d'inizio attività (se si opta già nel primo esercizio).

Ha validità minima di un anno e resta valida sino a revoca.

In caso di omessa manifestazione dell'opzione, ferma restando l'applicabilità di una sanzione (da € 258 ad € 2.065), resta valido il comportamento concludente del contribuente.

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate viene effettuata nella dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è operata la scelta (quadro VO).

L'opzione (2 di 2)



MODELLO IVA 2012
Periodo d'imposta 2011



CODICE FISCALE
[Grid for tax code entry]

QUADRO VO
OPZIONI

Mod. N. [] []

QUADRO VO COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI E REVOCHE Sez. 1 - Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto	VO1 Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	
	VO2 LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, D.P.R. n. 542/1999)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
	AGRICOLTURA - Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
	VO3
	VO12 CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, D.P.R. 100/1998)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>

Particolarità



ACCONTO IVA: E' consentita una ulteriore modalità di calcolo, che consiste nel determinare l'acconto IVA in misura pari al 66% dell'IVA dovuta per la liquidazione per il mese di dicembre (da notare che tale liquidazione prende a base le operazioni relative al mese di novembre)

RIMBORSI IVA INFRANNUALI: Con la Risoluzione n. 6/E dell'11 gennaio 2011, è stato chiarito che, ai fini della determinazione dell'eccedenza trimestrale rimborsabile, occorre fare riferimento alle operazioni registrate nel trimestre di riferimento (non si tiene conto dello sfasamento temporale che influenza le liquidazioni mensili).



Normativa

D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100

Prassi

Circolare 10 giugno 1991, n. 29 – Min. Finanze

Circolare 11 dicembre 1993, n. 40 – Min. Finanze

Circolare 24 marzo 1999, n. 68 – Min. Finanze

Circolare 26 aprile 1999, n. 92 – Min. Finanze

Risoluzione n. 6/E dell' 11 gennaio 2011

Fine

15



Grazie per l'attenzione

Direzione Regionale del Lazio